



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

342^a seduta: martedì 2 ottobre 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE, relatore	Pag. 3, 7, 8 e passim
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	11
CASSON (PD)	13
* CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	8, 9
DELLA MONICA (PD), relatrice	6
DELOGU (PdL)	9
* GIOVANARDI (PdL)	9
LONGO (PdL)	7
MARITATI (PD)	12
* SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia	14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Malinconico.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492.

Salutiamo e ringraziamo il ministro Severino e il sottosegretario Malinconico per essere con noi.

Siamo oggi impegnati ad affrontare – con il disegno di legge n. 3491, che vede come primi firmatari i senatori Chiti e Gasparri, e con il disegno di legge n. 3492, che ha come primi firmatari i senatori Li Gotti e Belisario – un tema di grande attualità ed urgenza, quello delle disposizioni in materia di diffamazione a mezzo stampa. Entrambi i disegni di legge prendono spunto dalla vicenda Sallusti, anche se nel disegno di legge n. 3492 non si fa ad essa esplicito riferimento, sottolineando che si tratta di un argomento di carattere generale. Il motivo, però, per cui sono stati presentati questi due provvedimenti è certamente relativo alla vicenda Sallusti. Voglio ricordare che il 26 settembre di quest'anno la procura della Repubblica competente ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'esecuzione della sentenza in base all'attuale normativa. I 30 giorni scadranno il 26 ottobre.

Passo ora alla relazione sui disegni di legge in titolo, di cui sono relatore insieme alla senatrice Della Monica.

La condanna di Alessandro Sallusti a 14 mesi per il reato di diffamazione a mezzo stampa in riferimento ad un articolo pubblicato il 18 febbraio 2007 sul quotidiano «Liberò», di cui egli era allora direttore responsabile, e del quale si è assunto la paternità solo ultimamente l'onorevole Renato Farina che lo scrisse sotto lo pseudonimo di «Dreyfus», ha scatenato l'indignazione di tanti politici italiani di destra, di centro e di sinistra. Essi però per alcuni decenni mai si erano doluti di norme certamente liberticide inserite nel codice penale e nella legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Indubbiamente l'assioma «*oportet ut scandala eveniant*» vale anche e soprattutto qui, pure alla luce del principio basilare fissato dalla Corte eu-

ropea dei diritti dell'uomo, secondo cui punire con il carcere un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Per evitare il carcere a Sallusti si deve davvero lottare contro il poco tempo a disposizione. È vero che la competente Procura della Repubblica ha disposto lo scorso 26 settembre, in base all'attuale normativa, la sospensione dell'esecuzione della pena per 30 giorni (cioè fino al 26 ottobre) al fine di consentire di utilizzare i rimedi previsti dall'ordinamento penitenziario, ma l'interessato ha già dichiarato che non intende chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali per le conseguenze che esso comporterebbe.

Ci troviamo in presenza di una condanna passata in giudicato, ma vale quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali; e se vi è stata condanna a una pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale (ciò anche per il cosiddetto *favor rei*).

Lo stesso ministro Paola Severino Di Benedetto, che mi permetto di citare, ha dichiarato al riguardo: «L'impegno è di risolvere con la massima serietà e urgenza il problema della regolamentazione del complesso rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione di chi sporge querela per diffamazione. Occorre individuare le concrete soluzioni percorribili. Tra queste appare praticabile la possibilità di dare impulso, con una sollecita calendarizzazione, ai disegni di legge di iniziativa parlamentare, già all'esame delle Camere, per la modifica degli articoli 594, 595 e 57 del codice penale e sull'articolo 13 della legge sulla stampa. Alcuni di questi disegni di legge appaiono in linea con la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo e con la maggior parte delle legislazioni europee in materia, che prevedono la sola pena pecuniaria per il direttore responsabile e, più in generale, per la diffamazione e dunque sono percorribili anche nel nostro Paese con una riforma».

Il disegno di legge n. 3491 al nostro esame, avente come primi firmatari i senatori Vannino Chiti e Maurizio Gasparri, va sicuramente in questa direzione. Gli stessi presentatori hanno comunque affermato che il provvedimento, assegnatoci dal Presidente del Senato in sede deliberante, è aperto al contributo di tutti i senatori. Ed è appunto quello che questa Commissione certamente si appresta a fare, garantendo tempi rapidissimi per consentire all'altro ramo del Parlamento l'approvazione in via definitiva, e comunque entro e non oltre la predetta data del 26 ottobre (ancor meglio sarebbe prima), di una legge volta, da una parte, a scongiurare il carcere ad Alessandro Sallusti ed agli altri giornalisti che come lui si trovano o si troveranno nella medesima situazione e, dall'altra, a preservare l'immagine del nostro Paese nel mondo, nel quadro però di una tutela

effettiva delle ragioni delle parti offese che il legislatore non può abbandonare a se stesse.

Passo ora ad esaminare il disegno di legge n. 3491 che propone, con l'articolo 1, modifiche alla legge n. 47 del 1948, la cosiddetta legge sulla stampa, e, con l'articolo 2, modifiche al codice penale. L'articolo 1 dell'atto Senato n. 3491 modifica gli articoli 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. In particolare il disegno di legge integra l'articolo 12 della legge del 1948 con la precisazione che la somma richiesta dalla persona offesa a titolo di risarcimento danni nei casi di diffamazione col mezzo della stampa e determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, non può essere inferiore a 30.000 euro. Per quanto concerne le modifiche all'articolo 13 della legge sulla stampa, il disegno di legge n. 3491 incide sulle sanzioni previste per la diffamazione da un lato escludendo la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni e dall'altro elevando la pena pecuniaria della multa (dagli attuali «non inferiore a 500.000 lire» si passa a «non inferiore 5.000 euro»). Osservo in proposito come anche l'atto Senato 3492, all'articolo 3, rechi identica modifica all'articolo 13 della legge del 1948.

Con l'articolo 2 si propone la sostituzione dell'articolo 57 del codice penale, nel senso di estendere la portata della norma anche al direttore responsabile o al vicedirettore responsabile della testata giornalistica, radiofonica o televisiva che dovrà rispondere dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.

Viene sostituito poi l'articolo 594 in materia di ingiurie, eliminando la pena della reclusione ed aumentando la multa da euro 516 ad euro 1.500. Alla stessa pena soggiace non solo chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, ma anche telematica. Viene eliminata la ipotesi dell'aumento di pena per il caso di attribuzione di un fatto determinato, mentre è confermato l'aumento qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Viene poi sostituito l'articolo 595 del codice penale in materia di diffamazione. Viene esclusa la pena detentiva e si aumenta la multa fino a 2.500 euro rispetto agli attuali 1.032 euro.

In caso di attribuzione di un fatto determinato, la pena pecuniaria è aumentata: qualora l'offesa sia recata con il mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, esclusa anche qui la pena detentiva, si prevede la multa fino a 5.000 euro, mentre attualmente è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Viene confermato l'aumento di pena previsto in caso di offesa recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio.

Successivamente è stato presentato ed assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 3492, che vede tra i primi firmatari i senatori

Li Gotti e Belisario, il quale, vertendo su analoga materia, sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge del quale ho dato già conto.

Nel merito, l'Atto Senato 3492 si compone di tre articoli. In particolare, l'articolo 3 reca modifiche all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 identiche a quelle previste dall'articolo 1 del disegno di legge Chiti-Gasparri. L'articolo 1 del disegno di legge n. 3492, poi, analogamente all'articolo 2 dell'Atto Senato 3491, interviene sull'articolo 594 del codice penale, eliminando la pena della reclusione ed elevando la sanzione pecuniaria (dagli attuali «fino a 516 euro» a «fino a 2.500 euro»).

A differenza dell'Atto Senato 3491, il provvedimento fa salva, però, la circostanza aggravante speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 594 del codice penale, della quale prevede unicamente modifiche del regime sanzionatorio.

Infine, similmente all'Atto Senato 3491, il disegno di legge Li Gotti-Belisario, all'articolo 2, interviene (pur con una diversa modulazione delle sanzioni pecuniarie) sul reato di diffamazione di cui all'articolo 595.

DELLA MONICA, *relatrice*. Presidente, condivido la sua relazione ad eccezione della parte iniziale. Lo dico con franchezza, perché penso che il caso Sallusti sia stata solo l'occasione per il Parlamento italiano di occuparsi della diffamazione e dei reati simili e che venga ingiustamente accusato di non essersene occupato in precedenza. La XIV legislatura, infatti, si concluse vedendo, presso la Camera dei deputati, un disegno di legge approvato all'unanimità, che poi giunse al Senato e il cui *iter* si fermò per la fine della legislatura. Ci sono poi state riproposizioni nel corso della XV e della XVI legislatura.

Deve perdonarmi, Presidente, ma l'idea di una legge *ad personam* non mi appartiene e non appartiene neanche al mio Gruppo politico. Quindi, sotto questo profilo noi non la accettiamo. Accettiamo soltanto di discutere un testo che, sicuramente, richiama l'attenzione di tutta la classe politica e, dal momento che si tratta di reati di stampa, chiama in causa tutti i giornalisti. Noi vogliamo certamente assicurare la libertà di stampa in tutte le sue estrinsecazioni: tenendo presente, ovviamente, che diversa è la libertà di informazione e la libertà di stampa dalla libertà di diffamazione.

Come lei ha messo bene in evidenza, i due disegni di legge sono abbastanza simili, perché portano entrambi all'abbattimento della pena detentiva: lasciando in piedi il delitto, abbattono la pena detentiva della reclusione e mantengono soltanto la pena della multa. Naturalmente ciò produce un effetto, che peraltro non dipende da questi disegni di legge, bensì dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, la quale prevede che, nel caso in cui vi sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore preveda esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 del codice penale. Ricordo che detta legge recava modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

Mi preme sottolineare che forse qualche integrazione non solo può essere fatta – giustamente lei ha detto, Presidente, che siamo aperti a qualsiasi contributo –, ma può essere indicata fin d'ora. Infatti, in un caso (mi sembra proprio nel disegno di legge Chiti-Gasparri) manca per una figura di reato, ovvero l'ingiuria, l'attribuzione del fatto determinato. C'è inoltre un altro aspetto che mi lascia perplessa e su cui vorrei avere la possibilità di dibattere in questa sede anche con gli altri colleghi: mentre nel disegno di legge n. 3492 l'omesso controllo non è toccato nella condotta e si prevede che il reato è punito a titolo di colpa, nel disegno di legge n. 3491 l'inciso della punizione a titolo di colpa in realtà salta, lasciandosi così aperta – a mio avviso – la scelta se ritenere o meno che ciò avvenga ugualmente, in considerazione del fatto che tutti i reati sono puniti a titolo di dolo e quando il legislatore ha voluto punirli a titolo di colpa lo ha detto esplicitamente. Penso anche che se si deve arrivare alle sole sanzioni pecuniarie si debbano prevedere, oltre alla riparazione pecuniaria (ricordo che nel disegno di legge n. 3491 abbiamo posto un tetto per cui essa non può essere inferiore a 30.000 euro), sanzioni accessorie severe: dalla sospensione dall'ordine professionale per un periodo di tempo anche lungo, fino ad arrivare a sanzioni ancora più gravi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, desidero esprimere la mia contrarietà alla riproposizione della riparazione pecuniaria di cui all'articolo 12 della legge n. 47 del 1948. L'istituto della riparazione pecuniaria (che viene chiamato della pena privata) non ha alcun senso. La dottrina e la giurisprudenza si sono affannate nel tentare di collocarlo in qualche casella dogmatica, senza però riuscirci. C'è il risarcimento del danno: l'ulteriore condanna per la pena pecuniaria non ha alcun senso e questa sarebbe la buona occasione per abrogare l'articolo 12. D'altra parte, il risarcimento del danno potrà poi contemperare tali esigenze nella maniera migliore.

Per quanto riguarda l'articolo 13 della legge sulla stampa testé citata, desidero osservare che sarebbe bene che la multa non fosse inferiore ai 6.000 euro, altrimenti si creerebbero problemi di tipo matematico allorché dovessimo passare all'applicazione dell'articolo 57 del codice penale, secondo cui la pena è ridotta di un terzo. Se la multa minima fosse pari a 6.000 euro, là dove ridotta di un terzo, ammonterebbe a 4.000 euro.

Come ha già ricordato la senatrice Della Monica, citando il pensiero del collega Li Gotti, si è sempre detto che l'omesso controllo contemplato dall'articolo 57 del codice penale è un titolo di colpa per omissione, che è una delle caratteristiche della colpa. Sarebbe bene, però, prevederlo in maniera esplicita, al fine di evitare di andare incontro a problemi di costituzionalità, posto che la stessa Corte costituzionale ha stabilito che il minimo per la responsabilità penale è appunto una colpa, ancorché psicologica.

Per quanto riguarda il reato di ingiuria, anch'io ritengo necessario reintrodurre la circostanza aggravante speciale consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

Quanto al reato di diffamazione, a prescindere dalla modestia delle pene pecuniarie previste (che in questa sede non interessano più di tanto), faccio presente che il comma 2 dell'articolo 595 del codice penale andrebbe riscritto, come alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3491: «La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.». Bisogna spezzare la previsione, di modo che la locuzione «La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato» vada in coda al comma 2, dell'articolo 595; si potrebbe altrimenti obiettare che l'attribuzione di un fatto determinato recata a mezzo stampa non prevede l'aumento.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, non se ne dispiaccia, ma reputo anch'io inopportuna la citazione nominativa dell'origine di questi disegni di legge, perché, in tal guisa, attribuiamo particolare importanza al direttore di un giornale. Se domani si trattasse di un ammiraglio, di un generale o di un alto funzionario dovremmo citarlo ugualmente? Il caso che ha dato spunto all'iniziativa può essere citato, senza l'indicazione nominativa, insieme ad eventuali altri già verificatisi per sollecitare l'azione del Parlamento.

Condivido i rilievi di carattere tecnico che sono stati formulati dal collega Longo e dalla collega Della Monica, in particolare sotto il profilo dell'entità della pena ai fini della diminuzione e della necessità di un'indicazione esplicita della colposità di alcune attività costituenti reato. Mi chiedo se, a questo punto, non sia il caso di depenalizzare totalmente le due norme, sostituendo alla pena pecuniaria delittuosa (in quanto parliamo di multa e non di ammenda; quindi di delitto) una sanzione amministrativa ugualmente alta. Infatti, in fin dei conti, noi stiamo regredendo (giustamente, per carità, perché ci scontriamo con norme vetuste che devono essere modificate e rese più consone ai tempi). Chiediamoci allora se non sia il caso di depenalizzare e di sostituire la pena per la violazione della legge con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Aggiungo che è indispensabile una sanzione accessoria, come la sospensione dall'albo (se non addirittura la radiazione); diversamente, corriamo il rischio che qualcuno, in possesso di una grande disponibilità economica, voglia provare il gusto di diffamare periodicamente, tanto poi il piacere derivante dalla diffamazione avrà un prezzo che verrà pagato; ma non avrà particolare peso, considerata la possidenza del soggetto.

PRESIDENTE. Ma lei parla di sanzione amministrativa accessoria in caso di recidiva?

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Ma alla sanzione amministrativa può accedere anche la sanzione accessoria della sospensione dall'albo.

PRESIDENTE. Ma lei prevede tale sanzione accessoria anche la prima volta che è stata comminata una sanzione amministrativa o solo in caso di recidiva?

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Naturalmente, in caso di recidiva, Presidente, perché l'episodio può verificarsi una prima volta, ma dalla seconda in poi comincia a diventare dubbio.

DELOGU (*PdL*). Presidente, io concordo con quanto detto finora. Vorrei ricordare che non stiamo partendo da un fatto commesso da Sallusti. Io faccio l'avvocato da 56 anni e mai mi è capitato di vedere la non concessione della sospensione condizionale nei casi in cui questa poteva essere concessa. Un mio vecchio amico, che faceva il giudice, affermava che se il soggetto era giovane gli si concedeva la sospensione condizionale della pena perché giovane, se era vecchio la si concedeva perché vecchio.

Qui bisogna riconoscere che noi stiamo affrontando questo tema perché una corte d'appello non ha concesso la sospensione condizionale a un giornalista solo perché questi aveva diffamato un altro giudice (e naturalmente non doveva farlo). È una cosa veramente inaccettabile. Quindi, è da questo stiamo partendo, e non dalla vicenda Sallusti. Stiamo partendo dal fatto che non è stata concessa la sospensione condizionale a un individuo che aveva diritto ad averla: fatto che a me, in tutti questi anni, non era mai capitato di vedere.

È molto giusto quanto è stato detto. La sanzione pecuniaria non basta, perché se uno si vuole divertire e ritiene che la tiratura del suo giornale possa aumentare considerevolmente se egli fa il diffamatore di professione, non è possibile che per ogni diffamazione se la cavi con una sanzione di 5.000 euro (anche perché in certi casi può valerne la pena).

Non so se sia opportuno la prima volta, ma sicuramente, in caso di una successiva condanna e di una recidiva, è necessario che sia prevista anche la sospensione dalla professione. Non è infatti accettabile che chi vuole divertirsi a diffamare perché da quella diffamazione derivi un vantaggio per il suo giornale possa continuare impunemente a farlo.

GIOVANARDI (*PdL*). Presidente, ripeterò quanto ho già avuto modo dire nella seduta antimeridiana dell'Assemblea del 27 settembre subito dopo l'accaduto, innanzitutto facendo una considerazione sul Parlamento e sui parlamentari, che non sono dei bambini sprovveduti che corrono a riparare situazioni che per trent'anni non hanno visto, oltretutto assumendosene la responsabilità, come se la colpa di quanto accade sia del Parlamento e dei politici. Dico ciò per il semplice motivo che mi sembra che in decenni di applicazione di questa norma, salvo qualche caso come quello di Guareschi (caratterizzato da situazioni e condizioni particolari), nella

ragionevolezza del legislatore la carcerazione diventava l'*extrema ratio* davanti a condotte particolarmente gravi.

Personalmente non ho ancora capito dove sia la diffamazione di cui è accusato Sallusti o l'elzeviro. Immaginate se Fortebraccio avesse dovuto essere querelato dai politici ogni qualvolta pubblicava i suoi paradossi o faceva delle battute, anche molto pesanti, nei confronti dei politici. Nell'elzeviro, il cui autore è contro l'aborto, è riportato un paradosso: se in Italia ci fosse la pena di morte, egli l'applicherebbe a coloro – medici, genitori, giudici – che autorizzano l'aborto per una minorenni. Secondo me, per quanto aberrante, si tratta di un'opinione che rientra nella previsione di cui all'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di opinione. Infatti, se io sostengo che in Italia vorrei introdurre la pena di morte, non capisco perché dovrei per questo essere incriminato.

A mio avviso, il vero *vulnus* è innanzitutto considerare diffamatoria una considerazione che, anche se aberrante e odiosa (oltretutto, nell'articolo non era neanche riportato il nome del magistrato), rappresenta il punto di vista dell'autore che, attraverso un paradosso, esprimeva la sua opinione. Se poi l'espressione di questa opinione porta a una condanna fino a 14 mesi di carcere, io considero ciò una aberrazione da parte di quei magistrati che hanno assunto la decisione: secondo me, a seguito della espressione di un'opinione, secondo altri a seguito di una diffamazione. Quindi, do la responsabilità di quanto accaduto a chi ha applicato in maniera aberrante la previsione del legislatore: perché c'è una bella differenza tra comminare 5.000 euro di multa e condannare a 14 mesi di carcere all'interno dello stesso processo. Questo, però, avviene quasi sempre quando dobbiamo inevitabilmente lasciare al magistrato l'apprezzamento di tutta una serie di condizioni che rientrano anche nel buonsenso, compresa la concessione della sospensione condizionale.

Premesso tutto ciò, io non sono insensibile alle motivazioni che sono state da più parti portate. Se si verifica una campagna diffamatoria, come quella che portò all'assassinio del commissario Calabresi, cosa facciamo? Se le frasi attribuite sono talmente pesanti da avere conseguenze disastrose, le puniamo con una semplice multa? In quel caso, ci deve essere almeno la possibilità (attraverso la sospensione o la radiazione) di comminare una sanzione che non sia sola patrimoniale. Se la sanzione è solo patrimoniale, infatti, chi dispone di un patrimonio se la cava e chi non ha alcun patrimonio non paga nulla.

La sanzione deve essere tale da evitare recidive pesanti e offensive, allora sì veramente diffamatorie, perchè noi dobbiamo anche difendere le persone che vengono prese di mira e fatte reiteratamente oggetto di una campagna diffamatoria. Questo è un altro problema reale e, pertanto, chiedo che questa discussione produca un provvedimento che tenga conto di ambedue le esigenze.

Bisogna quindi rivedere questa norma. Mi sembra infatti che alcuni magistrati oggi, quando amministrano la giustizia – dall'ILVA fino a questo caso – non tengano conto di considerazioni di buonsenso, adottando soluzioni che risultano incomprensibili e che creano dei danni giganteschi

alla intera collettività e alla stessa società, sia che si tratti dell'ILVA sia che si tratti del caso Sallusti. Quindi, non potendo contare sul buonsenso nell'applicazione della norma, scriviamo una disposizione che per l'ordinarietà non vada al di là di una sanzione pecuniaria e per la straordinarietà (ovvero per comportamenti che siano davvero, in maniera recidiva, pesanti e diffamatori nei confronti di una persona), preveda altre sanzioni. Stabiliremo poi quale sia la misura più adatta; può essere anche la radiazione dell'albo, ma deve comunque trattarsi di una sanzione che serva davvero da deterrente.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Presidente, intervengo con grande difficoltà. Capisco, infatti, il caso specifico, le sofferenze, l'impianto, l'esempio e il modello che si vogliono perseguire. Oggettivamente, però, mi trovo in difficoltà a pensare di contribuire ad approvare una legge in sede deliberante costruita su di un singolo caso. Non riesco proprio ad immaginare le conseguenze dell'applicazione di questa norma.

Comprendo tutto, rispetto persino questa impostazione di voler bere la cicuta, ma non riesco a pensare di stare approvando una legge per sostituire la cicuta con la Coca-Cola. No, non ci riesco perché credo che casi come quello Sallusti siano rarissimi in Italia. So che i relatori non hanno avuto il tempo di fare studio approfondito al riguardo, ma non so quanti casi simili a quelli del direttore Sallusti si siano verificati in Italia. Forse è l'unico, sicuramente è un caso rarissimo. Ringrazio la signora Ministro, dalla quale apprendo ora che i casi verificatisi sono solo tre. Nel frattempo, ho avuto modo di assistere, spesso e volentieri, non in termini giuridici ma in termini politici, da opinionista, da lettore dei giornali, da attento osservatore di quanto accade intorno a noi, a intere campagne diffamatorie, a suicidi, a dimissioni, a sofferenze legate a una disinvoltata gestione del rapporto che alcuni hanno con quello che scrivono o dicono sui mezzi di informazione.

Qualcuno si pone forse il problema delle vittime della diffamazione? Penso che abbiamo davanti una questione che ci interroga. Nei Paesi che più tutelano la libertà di espressione – penso a quelli di tradizione anglosassone e agli Stati Uniti –, le sanzioni sono sì pecuniarie, ma sono talmente forti da comportare automaticamente il licenziamento della persona che ha prodotto il danno all'editore. È sempre successo così. Guardiamo agli Stati Uniti e all'Inghilterra, dove le sanzioni sono molto pesanti. Sono disponibile a depenalizzare, ma con la previsione di sanzioni serie: se domani i giornali scrivono una cattiveria sul presidente Berselli (per fare un esempio), i 30.000 euro li recuperano il giorno dopo nelle edicole.

Da questo punto di vista, sono oggettivamente preoccupato per la procedura che stiamo seguendo. Capisco il caso specifico, ma immaginiamo di intervenire in maniera differente, senza modificare la legge, che poi varrà per tutti. Tra l'altro, non va dimenticato che il direttore Sallusti dirige un giornale che ha provocato le dimissioni dei direttori di altri giornali. Mi fermo a Sallusti, perché viene citato, ma potrei andare avanti parlando di tanti altri casi. Non è un problema di parte.

Sono seriamente preoccupato. Qui stiamo sostanzialmente decidendo qual è il costo dell'autorizzazione per aprire delle imprese che, di fatto, sono costruttrici di macchine di fango. La cifra di 30.000 euro è oggettivamente alla portata di qualsiasi mezzo di informazione. Ripeto, sono in grande difficoltà. Vorrei aiutare a risolvere il problema del caso Sallusti, legato però anche al suo comportamento processuale e ad un certo modo di voler essere Socrate. Io lo voglio aiutare ad essere Socrate, così gli diamo l'onore di esserlo. Ma – ripeto – non possiamo farlo sostituendo la Coca-Cola alla cicuta: non è possibile, soprattutto in sede deliberante.

MARITATI (PD). Signor Presidente, desidero muovere da una brevissima premessa. Credo che la puntualizzazione fatta dalla collega Della Monica e poi ripresa dal senatore Centaro sia ineccepibile da un punto di vista di principio. Questa precisazione, però, si scontra – ahimè – con una realtà che è quella che ha espresso il Presidente. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, perché questa procedura scaturisce dal caso Sallusti. Giustamente, però, ci rinzeliamo sia io che i colleghi, perché così non dovrebbe essere. Se poniamo la questione in questi termini sono con loro e dico che così non dovrebbe essere.

Ad ogni modo, il problema esiste; ci sono dei disegni di legge di cui dobbiamo discutere, se possibile, con serenità e senza barriere ideologiche. Sono coinvolti diversi valori riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalla legge. Non si può partire con un'affermazione apodittica, secondo cui l'Europa e il mondo civile ci condannano perché mandiamo in carcere un giornalista. Per cosa? Perché? Perché il giornalista è il rappresentante vivente della libertà di pensiero. Ma è così? Noi siamo un Paese che mette in vincoli i giornalisti che esprimono il loro punto di vista? È questa la realtà con cui ci stiamo confrontando? O si è verificato un caso, all'interno del quale non voglio e non posso entrare per correttezza istituzionale (dovremmo smettere di fare i giudici mentre facciamo i parlamentari). Non dobbiamo commettere questi errori. Lasciamo stare il contenuto del caso Sallusti: se i giudici hanno sbagliato, o se, come al solito, sono cattivi o sono matti. Ciò non ci riguarda e non ci deve riguardare in questa sede. Noi dobbiamo esaminare, con serenità, anche il caso in cui si leda l'onore di una persona, di colui che viene offeso gravemente nel suo onore e che non può uscire di casa il giorno dopo perché si sente guardato: egli subisce un danno morale, cui, talvolta, segue una disfatta anche dal punto di vista professionale. Lo possiamo acquietare? Lo riteniamo tutelato con una norma che prevede un risarcimento di 5.000 o 30.000 euro? Penso che ciò significherebbe spostare e sbilanciare la tutela dei valori. C'è un valore, che è l'onore personale e che per molti cittadini rappresenta il loro unico patrimonio. Lasciamo stare i casi di Sallusti, Tortora, Guareschi e Iannuzzi, per cui l'autorizzazione è stata richiesta 62 volte. Non stiamo parlando di un giornalista che la mattina ha espresso il suo punto di vista e che cattivi giudici hanno tentato di porre in vincoli.

Prima qualcuno ha detto: dobbiamo considerare l'ipotesi che qualcuno si specializzi in diffamazione, non perché ha soldi, ma perché ha

un compito politico, che può essere da una parte o dall'altra. Non mettiamo sempre l'errore, rispetto al caso concreto, di vedere a destra il male e a sinistra il bene, o viceversa. Dobbiamo – al contrario – essere lungimiranti. Stiamo parlando di un delitto, che, come la gran parte dei delitti, può essere lieve, assai lieve, ma anche gravissimo; e il legislatore non può prevedere *ab imis* che è lieve. Non prevediamo neppure la sospensione? Neppure l'interdizione? Le assicurazioni copriranno sistematicamente qualsiasi condanna pecuniaria. Cosa fa la parte lesa? Promuove un processo civile?

Il nostro è uno strano Paese, così come lo è il Parlamento. Ricordo quando, qualche mese fa, insieme al presidente Berselli, abbiamo presentato un emendamento al cosiddetto provvedimento svuota carceri. Il nostro intendimento era quello di evitare che andassero in carcere persone accusate nei primi momenti, nei primi giorni, salvo una valutazione diversa del pubblico ministero e del giudice, ma che restassero a casa in attesa di chiarezza. Ebbene, siamo stati accusati di star allentando le maglie della difesa sociale. In questo caso stiamo parlando di una persona che ha commesso un delitto grave e che non deve andare in carcere perché giornalista? Personalmente sono contro il carcere; sono per una depenalizzazione ampia; sono per l'abolizione delle carceri, in senso ideale; tuttavia, se mettiamo i piedi a terra e dovendo decidere con un norma penale, non possiamo sostenere disegni di legge di questo tipo. Vorrei che questa mia conclusione venga percepita come un'esortazione alla ragionevolezza.

CASSON (PD). Presidente, molte cose sono state dette e, quindi, procederò per *flash*. A mio avviso, il caso Sallusti è l'occasione propizia per affrontare finalmente una materia così delicata. Su questa materia, io sono assolutamente convinto della necessità di eliminare qualsiasi pena detentiva perché, al di là del fatto che si tratti o meno di un reato di opinione o comunque, più nello specifico (non parlo, ovviamente, del caso singolo), di violazione ai danni della singola persona con l'attribuzione di fatti determinati, se l'espressione del pensiero causa la violazione di altri diritti va sì sanzionata, ma nella maniera adeguata.

Prevedere il carcere per un giornalista, francamente, mi sembra al di fuori dell'impostazione del nostro ordinamento costituzionale e, a maggior ragione, dell'ordinamento europeo, anche secondo le interpretazioni e le indicazioni più recenti delle Corti europee, intervenute tra l'altro proprio a condannare Stati che erano arrivati alla condanna nei confronti di giornalisti responsabili anche di diffamazione, in casi specifici, particolari, in cui si trattava di fatti molto gravi. Quindi sono stati condannati persino gli Stati.

Questo per dire che, a mio modo di vedere, la pena della detenzione andrebbe assolutamente eliminata, così come previsto dai due disegni di legge al nostro esame. Inoltre, bisogna tenere conto in maniera adeguata e appropriata dell'altro interesse in gioco, che è quello della tutela delle teoriche vittime, delle persone che si sentono diffamate e che possono riportare anche dei danni notevolissimi rispetto a quanto viene scritto sui

giornali. Da una parte, eliminando la previsione del carcere e, dall'altra, mantenendo la qualificazione di delitto a una fattispecie del genere, pur punita con la multa, si può dare anche il senso sociale della disapprovazione nei confronti di un comportamento che certamente può essere cagione di gravi guai.

Peraltro, relativamente al disegno di legge avente come primo firmatario il senatore Chiti, così come impostato, per quanto riguarda l'articolo 1, cioè la previsione di questa riparazione a fianco del risarcimento danni, devo dire che anch'io nutro notevoli perplessità, proprio dal punto di vista sistematico. Forse sarebbe il caso di porre rimedio a tutte le contestazioni che ci sono state negli anni, anche perché quando si prevede, per la diffamazione e per i casi di ingiurie, agli articoli successivi, un risarcimento del danno a norma dell'articolo 185 del codice penale, basta andare a leggere tale articolo per vedere che è previsto il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale. Ora, affiancare questa riparazione può creare problemi sistematici, ma anche di interpretazione e di applicazione delle norme.

Per sostenere e per valorizzare ancora l'importanza della tutela della vittima, credo che le pene pecuniarie, così come sono previste, non siano adeguate alle fattispecie più gravi del reato di diffamazione. Quindi, oltre ad un adeguamento delle pene pecuniarie potrebbe essere utile prevedere, però con una gradualità, una serie di pene accessorie. Certamente non per la prima volta, come giustamente ricordava il Presidente, ma qualora si tratti di una seconda volta o, addirittura, di una recidiva o di una abitudine nel reato (abbiamo visto che, in qualche caso, si è arrivati da parte dei giornalisti ad avere decine e decine di condanne, a volte anche più di 100), la valutazione dovrebbe essere diversa, proprio sotto il punto di vista dell'entità della pena pecuniaria e della pena accessoria.

Concludo ricordando che riproporremo anche uno o più emendamenti a tutela delle vittime, così come abbiamo fatto nell'ambito di altri disegni di legge, in materia, ad esempio, di intercettazioni, per la parte collegata alle vittime di diffamazioni attraverso il sistema delle intercettazioni pubblicate in maniera più o meno illecita. Si prevede una procedura urgente a tutela della persona ingiuriata o diffamata, la quale possa ricorrere immediatamente a una visibilità di riparazione giornalistica senza attendere l'esito del processo, che può avere anche una durata molto lunga.

Infine ricordo a me stesso, che per questi reati a mezzo stampa è previsto il rito direttissimo; non sarebbe male rivedere anche quella impostazione processuale, nel senso di fare in modo che il rito direttissimo sia effettivamente tale: questo a tutela, da una parte, del giornalista, ma anche della persona eventualmente diffamata.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Presidente, poichè sono reduce da un importante incontro con la Federazione nazionale della stampa svoltosi questa mattina, può essere utile riportare anche il risultato di quel primo confronto, che è stato estremamente serio e costruttivo, come senz'altro quello che avviene qui in Senato.

Quando si tratta di mettere insieme due beni costituzionalmente tutelati, la disciplina è sempre difficile. Qui abbiamo, da una parte, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto-dovere del giornalista di informare e, dall'altra parte, abbiamo la reputazione del cittadino. Sono due valori di peso uguale, perché la gravità della lesione della reputazione può certamente essere comparabile con la gravità della lesione del diritto all'informazione e alla libertà di manifestazione del pensiero.

A mio parere, si tratta di trovare delle soluzioni equilibrate tra questi due valori; delle soluzioni che mantengano il piatto della bilancia in equilibrio; delle soluzioni che partano dalla constatazione di ciò che accade negli altri ordinamenti e dalla evoluzione che gli ordinamenti hanno avuto nel tempo.

Noi abbiamo un impianto codicistico che ancora regge nella sua essenza, ma rispetto al quale il tempo è certamente passato e i fenomeni si sono modificati. Voi conoscete il mio pensiero sul carcere perché ho già avuto più occasioni per spiegarlo: il carcere è l'*extrema ratio*. Quindi, non solo per questo reato, ma anche per altri reati, per i quali la vera reazione non è il carcere, se la pena detentiva può essere evitata è bene che lo sia. Non vedo quale risultato, sotto il profilo rieducativo o deterrente, possa avere il carcere ma, soprattutto, quale sia l'effetto riparatorio dell'offesa arrecata. Dobbiamo occuparci di cosa interessa all'offeso, quando è dimostrato che una diffamazione c'è stata, a fronte di un fatto falso o che comunque contiene un giudizio diffamatorio?

Sappiamo anche che c'è una giurisprudenza che ha costituito una griglia, con un cosiddetto decalogo, attraverso la quale si distinguono i fatti critici dai fatti diffamatori e mi sembra che tale griglia abbia retto al vaglio di tanta giurisprudenza. Ma cosa succede quando si va oltre questa griglia, cioè quando una persona viene lesa nella sua reputazione? Cosa vuole la persona lesa nella sua reputazione? Vuole il carcere o vuole delle misure riparatorie di diverso tipo? Certamente vuole delle misure riparatorie di diverso tipo. E il senatore Delogu, che fa l'avvocato da 56 anni, sa come me che la persona lesa dalla diffamazione, prima ancora di pensare al risarcimento del danno, pensa alla rettifica. Pensa, cioè, a riacquistare la propria reputazione così come era prima dell'offesa.

Questo è il vero meccanismo che, in qualche modo, potrebbe coniugare i diritti del giornalista a manifestare il proprio pensiero e quelli della persona offesa a vedere la propria reputazione tutelata dalla legge. Questo potrebbe essere un meccanismo di avvio della discussione: prevedere la rettifica come causa di estinzione della punibilità, definendone contenuti e modi. Anche sotto questo profilo, abbiamo delle norme molto ben fatte che, però, mancano di effettività. Sappiamo benissimo – ma lo sappiamo in pochi – che alla mancata rettifica consegue una sanzione amministrativa. L'avete mai vista applicare? Io mai.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un problema di effettività della norma e ad un richiamo alla coscienza sociale perché certi meccanismi vengano attivati; vi è – inoltre – la necessità di tutelare la vittima della diffamazione con mezzi propri, che possono non essere il carcere. D'altra

parte, un'occhiata alle legislazioni straniere ci dimostra che queste, pur mantenendo l'assetto del giudizio penale accanto a quello del giudizio civile, prevedono prevalentemente la misura della pena pecuniaria. Tale pena, però, non deve essere sola, bensì accompagnata dalla misura riparatoria più forte, che è quella della pubblicazione della rettifica. Sarà compito della Commissione studiare il modo per farla funzionare, così come studiare le pene accessorie e studiare un meccanismo che renda efficace tutto questo. Ad ogni modo, mi pare che le linee programmatiche atte a mettere in equilibrio i due valori di cui ho parlato possano essere queste.

Dal momento che domani non potrò essere presente, ho voluto rassegnare queste idee alla Commissione, di modo che possano essere eventualmente prese in considerazione per la prosecuzione del dibattito e per la presentazione di emendamenti. Comunque il materiale su cui ho lavorato è facilmente reperibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo contributo e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.